Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 25 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1° e 2° del volume VIII edizione normale anno 1938; dei fascicoli dal 7° all'11° del volume II edizione economica anno 1939 e delle segnature da 91 a 109 del volume V edizione economica anno 1938.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 agosto 1939-XVII, n. 1562.
Regolamento per l'assoggettamento alla disciplina militare degli obbligati alla istruzione premilitare e postmilitare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sulla istruzione premilitare, modificata dalla legge 11 aprile 1938-XVI, n. 405;

Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151, sulla istituzione dell'istruzione postmilitare;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sull'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e postmilitare;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori premilitari e post-militari, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 341.

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, nonchè col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'assoggettamento alla disciplina militare degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare composto di 83 articoli e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 91. — MANCINI.

Regolamento per l'assoggettamento alla disciplina militare degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare

PARTE I.

DOVERI DISCIPLINARI.

CAPO I.

Doveri generali.

Art. 1.

Le istruzioni premilitare e postmilitare sono istituite la prima per preparare e la seconda per aggiornare e mantenere in efficienza l'addestramento tecnico e morale dei cittadini alla difesa della Patria; tutti coloro che vi sono soggetti devono partecipare ad esse con la coscienza dei doveri che ne derivano.

La premilitare è devoluta alla G.I.L., la postmilitare è devoluta alla M.V.S.N.

Art. 2.

Al pari dei doveri dei militari, anche quelli dei premilitari e postmilitari discendono da un unico principio, che è quello medesimo sul quale è fondata l'istituzione dell'esercito, cioè la necessità dell'uso della forza per la difesa dell'onore e della indipendenza della Patria.

Art. 3.

Da ciò deriva la necessità della immediata ed assoluta obbedienza agli ordini superiori e della subordinazione.

Nell'obbedienza e nella subordinazione risiede l'essenza della disciplina militare, che dev'essere mantenuta in ogni tempo con lo stesso rigore.

Art. 4.

Dal principio suesposto deriva altresì la condizione indispensabile, in ogni tempo e luogo, dell'ordine, che per il premilitare ed il postmilitare deve costituire una seconda natura.

Art. 5.

L'abitudine di adempiere tutti questi doveri, di adempierli esattamente, coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità, è la *disciplina*. Essa è principalmente virtù delle Forze armate e altresì primo dovere di tutti coloro che comunque appartengono ad istituzioni militarmente organizzate. E' per la disciplina che l'esercito e tutte le istituzioni rivolte alla difesa della Patria acquistano anima e vita formando un blocco saldamente costituito; mentre, senza di essa, si avrebbe soltanto una accolta di uomini che alla prima avversità si sbanderebbe.

CAPO II.

Subordinazione.

Art. 6.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei doveri che da essa risultano.

Principale fra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore ai superiori nei rapporti di servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dai regolamenti.

Art. 7.

L'obbedienza deve essere pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche si creda gravato o ingiustamente punito. Egli può però presentare i suoi reclami, nei modi stabiliti dagli articoli 24 e seguenti, ma sempre dopo avere eseguito l'ordine o subita la punizione.

Art. 8.

In caso di divergenza per qualsiasi ragione di servizio fra premilitari o postmilitari, il superiore presente decide sommariamente. Gli inferiori devono attenersi alla sua decisione, salvo il loro diritto a reclamare quando si credano lesi.

Art. 9.

L'inferiore deve obbedienza e rispetto a tutti i superiori, quali risultano dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 10.

I premilitari in servizio devono obbedienza e rispetto:

1° a tutti indistintamente gli ufficiali, sottufficiali e graduati delle Forze armate dello Stato;

2° a tutti indistintamente i superiori della G.I.L.;

3° ai militari, anche se non rivestiti di alcun grado, che siano preposti alla loro istruzione;

4° ai postmilitari rivestiti di grado, quando portino le insegne del grado stesso o siano comunque riconosciuti per tali.

Il rispetto e l'obbedienza sono dovuti anche quando i superiori vestano l'abito borghese, ma siano riconosciuti.

Art. 11.

I postmilitari in servizio devono obbedienza e rispetto a tutti gli appartenenti alle Forze armate dello Stato indicate al n. 1 dell'articolo precedente, sempre che rivestano un grado superiore, a tutti i superiori delle proprie istituzioni ed a tutti quegli altri militari che siano preposti alla loro istruzione.

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

La nomina a premilitare scelto non costituisce grado gerarchico.

Tuttavia i premilitari devono obbedienza e rispetto al premilitare scelto cui sia eventualmente affidato il loro comando e per il tempo in cui dura detto incarico.

Art. 13.

La gradazione gerarchica è quella risultante dal regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, anche per quanto concerne l'equiparazione fra i gradi del Regio esercito e quelli delle altre Forze armate.

La gradazione gerarchica della G.I.L. è la seguente:

Comandante generale della G.I.L.;

Vice comandante generale della G.I.L.;

Capo di stato maggiore della G.I.L.;

Sotto capo di stato maggiore della G.I.L.;

Comandante federale della G.I.L.;

Vice comandante federale della G.I.L. dei giovani fascisti; vice comandante federale della G.I.L. degli avanguardisti e dei balilla; Capo di S. M. federale della G.I.L.;

Comandante della G.I.L. di Fascio di combattimento o di gruppo rionale fascista (nelle località capoluogo di provincia);

Vice comandante della G.I.L. di Fascio di combattimento; comandante di gruppo rionale fascista (nelle località non capoluogo di provincia);

Comandante dei giovani fascisti, comandante degli avanguardisti e dei balilla.

La gerarchia dei quadri sportivi della G.I.L. è la seguente:

Capo servizio sportivo;

Direttore sportivo federale;

Capo sezione sportiva GG. FF.; capo sezione educazione fisica AA. BB.;

Fiduciario sezione sportiva GG. FF.; fiduciario sezione educazione fisica AA. BB.

Art. 14.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione colui che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del superiore od a menomare in qualunque modo la considerazione nella quale questi deve essere tenuto.

Commette grave mancanza il premilitare o il postmilitare che censuri il superiore o gli ordini da lui emanati; la mancanza è gravissima se commessa in presenza di inferiori. Quando, anche, nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà od inconvenienti impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli agli occhi propri ed altrui, deve adoperarsi in ogni modo per superarli ed attenuarne ogni effetto meno buono. Ciò è voluto dall'interesse del servizio e dal sentimento di solidarietà che deve stringere tra loro tutti quelli che comunque partecipano alla difesa della Patria.

Art. 15.

Tutti i vincoli disciplinari permangono altresì fuori dei periodi nei quali i premilitari e i postmilitari sono in servizio, semprechè trattisi di questioni attinenti al servizio medesimo.

Capo III.

Cameratismo.

Art. 16.

L'altissimo scopo che si propone l'istruzione premilitare e postmilitare deve far nascere nell'animo di ognuno strettissimi vincoli di solidarietà ed ingenerare un sentimento di accordo e di unione che chiamasi *cameratismo*.

Per questo sentimento, che è più forte in chi più è generoso, ognuno si spoglia dell'amor proprio e dell'interesse individuale per estenderli a tutti i camerati, in modo che venga saldamente cementata l'unione, anzi la fusione degli animi e delle volontà di tutti in un solo animo ed in un sol volere, raggiungendosi allora il massimo grado di forza.

Perciò, ove qualche camerata manchi sciaguratamente all'onore od ai suoi doveri, l'opinione degli altri deve essere sollecita a condannarlo ed a respingere la solidarietà del fallo.

Art. 17.

I premilitari e i postmilitari di uno stesso reparto devono considerarsi come componenti di una sola famiglia, usare fra di loro modi schietti e cortesi, apprezzare lealmente i meriti altrui, astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapore o risentimento e porgersi in ogni necessità scambievole assistenza e conforto.

Art. 18.

L'inferiore s'acquista la benevolenza del superiore unicamente con quel serio contegno che è proprio del vero merito e col coscenzioso adempimento dei suoi doveri.

Il superiore lo ricambia con bontà, con sollecitudine paterna pel suo benessere materiale e morale, soccorrendo di consigli la sua minore esperienza.

Art. 19.

E' dovere del premilitare e del postmilitare dimostrarsi buon camerata, cioè aperto e cordiale con gli eguali, disinteressato, scevro anche della sola apparenza dell'invidia, pronto a prestare agli altri assistenza ed aiuto in ogni occasione, specie quando vi sia interessato il servizio o l'istruzione.

Lo spirito di emulazione deve essere inteso soltanto a procurare l'onore ed il bene del proprio reparto, della Patria e del Fascismo, nel cui clima spirituale si è educato.

Capo IV.

Doveri morali.

Art. 20.

I premilitari ed i postmilitari devono il massimo rispetto ai simboli della Patria, e a quelli del Fascismo, il quale, potenziando insieme con la vittoria i valori morali, civili e militari della Nazione, ne esprime e costituisce la forza e il divenire.

Essi, al pari di tutti i cittadini, devono ricordare e concorrere a mantenere vivo il ricordo di quanto il Fascismo ha compiuto in Italia, per il bene e la grandezza della Patria e del Re Imperatore, Capo Supremo dello Stato, e devono avere per norma costante di vita le direttive del Regime.

Art. 21.

Il premilitare e il postmilitare devono rispettare la Religione, le persone e le cose sacre.

Capo V.

Uniforme.

Art. 22.

I premilitari iscritti alla Gioventù italiana del Littorio intervengono alle istruzioni ed a tutte le altre adunate indette dai loro comandanti nell'uniforme prescritta per la Gioventù italiana del Littorio.

I postmilitari intervengono con l'uniforme che sarà stabilita e con i distintivi del grado ricoperto nelle Forze armate.

Capo VI.

Linguaggio da usare in servizio.

Art. 23.

In servizio si deve trattare col « voi » il superiore che a sua volta tratta col « tu » i premilitari e i postmilitari quando questi ultimi non abbiano grado di ufficiale o di sottufficiale.

Capo VII.

Rapporti, reclami e domande.

Art. 24.

Il premilitare ed il postmilitare trasmettono i propri rapporti alle autorità superiori per via gerarchica, tranne i casi nei quali sia altrimenti determinato da espresse disposizioni e quelli di assoluta urgenza di servizio; in tali casi però il premilitare dovrà subito riferirne al proprio superiore diretto.

Art. 25.

Il premilitare ed il postmilitare che si credono lesi nei propri diritti possono presentare ricorso, anche contro un superiore, sempre però dopo avere eseguito l'ordine o scontata la punizione.

I ricorsi vanno diretti al superiore immediato di colui contro il quale si reclama e devono essere inoltrati per via gerarchica.

I ricorsi in materia disciplinare possono essere presentati entro 30 giorni da quello in cui diviene esecutivo il provvedimento.

Il ricorrente che non resta appagato dalla decisione del superiore può ripresentare, entro 15 giorni, nuovo ricorso al superiore immediatamente più elevato in grado e così successivamente fino alla suprema autorità.

La via gerarchica per i premilitari è quella stabilita per la Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 26.

Il presentare ricorso infondato costituisce mancanza disciplinare.

È passibile altresì di punizione colui che, con la frequenza di ricorsi per futili motivi, dimostra spirito puntiglioso ed insofferenza di disciplina.

Art. 27.

Qualsiasi domanda o notificazione dev'essere sempre fatta seguendo la via gerarchica, secondo quanto è indicato per i ricorsi dal precedente art. 25.

Colui che fa pervenire ad un suo superiore, indirettamente, domande, raccomandazioni o simili si rende colpevole di mancanza disciplinare.

Art. 28.

Sono vietate le domande ed i ricorsi collettivi, scritti o verbali; il presentarne costituisce grave mancanza contro la disciplina.

Costituisce anche mancanza contro la disciplina il fatto di una stessa domanda o ricorso presentato separatamente da più individui o ripresentato dallo stesso, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 25.

Art. 29.

Il premilitare o postmilitare che desidera presentarsi ad un superiore che non sia il suo diretto dovrà farne domanda, anche verbale, a quest'ultimo.

CAPO VIII.

Saluto del premilitare e del postmilitare.

Art. 30.

Il saluto del premilitare o postmilitare isolato e disarmato od armato di sola sciabola inguainata o di pistola è quello romano, che va eseguito col braccio destro, prendendo la posizione di attenti o rettificando la posizione se è in marcia.

Da fermo, quando è armato, se a pied'arm od a fianc'arm il premilitare o postmilitare saluta portando la mano sinistra all'arma; se a bracc'arm o tracoll'arm si mette sull'attenti.

Art. 31.

Ogni premilitare o postmilitare deve il saluto:

a) al SS. Sacramento;

b) a S. M. il Re Imperatore ed a S M. la Regina Imperatrice; al Sommo Pontefice; ai Capi di Stati esteri; ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;

c) al Duce;

d) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine; al Presidente ed alle rappresentanze del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; alle Bandiere ed ai Labari delle Forze armate dello Stato; alle Insegne del Partito Nazionale Fascista ed ai Labari delle Federazioni dei fasci di combattimento; alle Bandiere nazionali dei Municipi decorati di medaglia o croce di guerra al valor militare; al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio; ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato; ai vicecomandanti della Gioventù Italiana medesima;

e) ai superiori di qualunque grado delle Forze armate dello Stato, in divisa, ed agli assimilati quando vestano l'uniforme;

f) a tutti i superiori della G.I.L.;

g) alle sentinelle dei corpi delle Forze armate dello Stato;

h) ai monumenti ai Caduti in guerra o per la Causa nazionale ed al Milite ignoto;

i) ai militari fregiati del distintivo di mutilato o di decorazioni al valor militare.

Le categorie di assimilati di cui alla lettera *e*) risultano dall'art. 146 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII.

Art. 32.

Fra uguali il saluto reciproco è dovere di cortesia e di cameratismo.

E' atto di cortesia e di cameratismo il salutare i decorati al valor militare e mutilati che vestono l'abito civile, le madri, i padri e le vedove dei decorati morti sul campo in seguito a ferite riportate in combattimento ed i genitori dei Caduti per la Causa nazionale fascista insigniti della medaglia d'onore.

Art. 33.

Il saluto è dovuto in ogni luogo, sia di giorno sia di notte, anche quando l'attenzione della persona che si deve salutare sia rivolta altrove.

Nei pubblici passeggi e nei luoghi chiusi si saluta una sola volta, eccezione fatta per gli Alti personaggi e per i simboli menzionati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31, i quali debbono essere salutati tutte le volte che si incontrano.

Art. 34.

Il premilitare od il postmilitare in marcia — anche se a cavallo, in vettura, in bicicletta, ecc. — che incontra gli Alti personaggi ed i simboli menzionati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 31 si arresta e saluta come da fermo; tale saluto è fatto a dodici passi e mantenuto per il tempo di diciotto passi.

Per salutare le altre persone non comprese nel precedente comma il premilitare o postmilitare se è senz'arma od armato di sciabola inguainata o di pistola fa il saluto romano, come è prescritto dall'art. 30; se è armato di fucile o di moschetto od ha le mani comunque impegnate, rettifica il portamento dell'arma e del corpo e volta di scatto il volto verso il superiore. Il saluto è fatto a tre passi e mantenuto per il tempo di quattro passi.

Art. 35.

Nell'eseguire il saluto, il premilitare o postmilitare deve alzarsi, se è seduto.

Se egli ha qualche oggetto nella mano destra deve passarlo rapidamente nella sinistra per eseguire il saluto.

Art. 36.

Chi riceve il saluto deve restituirlo.

Fra più persone salutate insieme risponde soltanto il più elevato in grado od il più anziano.

Il comandante di reparto armato non restituisce il saluto al militare, premilitare o postmilitare isolato.

Nessuno può dispensare l'inferiore dall'obbligo del saluto.

L'inferiore deve il saluto al superiore con il quale ha avuto od ha relazioni di servizio o che egli riconosca, anche se non veste l'uniforme.

L'inferiore, anche se non veste l'uniforme, deve salutare il superiore dal quale debba ritenere di essere riconosciuto.

Art. 37.

L'inferiore che si presenta al superiore si arresta a tre passi da lui, saluta e rimane sull'*attenti*. Prima di ritirarsi attende di essere accomiatato, poi fa un passo indietro, saluta e si allontana.

L'inferiore che parla con un superiore per cose di servizio attende, per ritirarsi, di essere licenziato.

Il premilitare o postmilitare in uniforme e disarmato od armato di sciabola inguainata o di pistola, che entra in un locale che non sia d'uso comune delle sue istituzioni od in un ufficio nel quale sia un superiore, deve togliersi, nell'entrare, il copricapo e tenerlo nella mano sinistra, col fregio in alto e l'interno appoggiato contro la gamba sinistra.

Art. 38.

Per il saluto dei reparti di premilitari e di postmilitari si osservano le disposizioni della parte seconda, capo IV, delle « Norme per il servizio di presidio », approvate con R. decreto dell'11 maggio 1936-XIV, avvertendo che i reparti di premilitari devono il saluto anche al capo di stato maggiore della Gioventù Italiana del Littorio, al proprio comandante federale ed al proprio vice-comandante federale.

I reparti di premilitari e di postmilitari devono sempre per primi il saluto a reparti delle Forze armate dello Stato che siano comandati da ufficiali di grado più elevato o pari a quello dei propri comandanti.

I comandanti di reparti premilitari o postmilitari si attengono inoltre alle disposizioni stabilite dal n. 56 delle citate « Norme per il servizio di presidio ».

CAPO IX.

Doveri circa l'istruzione.

Art. 39.

Con la continua attenzione, premura ed operosità il premilitare ed il postmilitare devono studiarsi di ritrarre sempre maggiore profitto dalle istruzioni che, abilitandoli a bene adempiere i loro doveri, li mettono in grado di servire sempre meglio la Patria.

Essi devono aver sempre somma cura delle armi e di tutti gli oggetti avuti in consegna e conservarli in perfetto ordine sì da potersene valere in ogni istante.

Art. 40.

Il premilitare o postmilitare, che per malattia sia impedito di partecipare all'istruzione, deve prontamente avvertirne il proprio superiore immediato.

Art. 41.

I comandanti addetti all'istruzione premilitare e postmilitare hanno facoltà di eseguire o fare eseguire sommari accertamenti presso il dipendente che si dichiari ammalato, per stabilire l'entità o la veridicità dell'infermità asserita.

Art. 42.

Anche gli istruttori che non possono intervenire alle istruzioni per infermità sono tenuti ad avvertirne immediatamente il superiore diretto.

Art. 43.

In caso di morte di un premilitare o postmilitare durante una adunata, il comandante del reparto provvede:

a) a far eseguire le dichiarazioni prescritte dalla legge sull'ordinamento dello stato civile;

b) a prendere nota legalmente, con l'intervento di altro istruttore che faccia da testimone, del denaro e delle cose proprie del defunto, esistenti presso di lui.

Il corpo del defunto per morte violenta non deve essere rimosso dal posto ove è caduto, prima che siasi proceduto alla visita giudiziaria a tenore delle leggi penali.

Art. 44.

Allorchè un premilitare o postmilitare abbia riportato una ferita o lesione qualsiasi, prodotta da accidente o violenza esterna, qualunque ne sia la causa o la gravità, il comandante del reparto, dopo avere, per quanto è possibile, interrogato il ferito o l'offeso, ne rassegna gerarchicamente un particolareggiato rapporto al comandante della legione o coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o al comandante federale della Gioventù Italiana del Littorio, unendovi un certificato medico, ove possibile, ed una dichiarazione del più elevato in grado fra i presenti al fatto, firmata anche, quando vi siano, da due testimoni. In questa dichiarazione devono essere specificati, oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come avvenne, la qualità del servizio cui si attendeva in quel momento, il nome ed il grado dei principali fra i presenti all'accaduto.

CAPO X.

Reati.

Art. 45.

Nel caso di reato commesso da un premilitare in servizio o da altro militare dipendente, il comandante del centro premilitare presenta subito al proprio comandante della G.I.L. di Fascio un rapporto del fatto e di tutte le sue circostanze, con l'indicazione delle prove e dei testimoni, riferendo altresì sulla condotta abituale del colpevole e allegando le dichiarazioni che, occorrendo, abbia immediatamente raccolte, i documenti ed ogni altra cosa sequestrata, ai fini dei necessari accertamenti.

Il comandante della G.I.L. di Fascio, assicuratosi che il rapporto contenga tutti gli elementi di fatto e di giudizio relativi al reato attribuito al premilitare, trasmette il rapporto stesso al proprio comandante federale della G.I.L.

Nel caso di reato commesso da un postmilitare in servizio, il rapporto di cui sopra viene presentato dal comandante del reparto al comandante della legione o coorte autonoma della M.V.S.N. da cui dipende.

Art. 46.

Il comandante federale della G.I.L. — se trattasi di reato commesso da un premilitare in servizio o da altro militare suo dipendente — e il comandante di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N., se trattasi di reato commesso da un postmilitare o da altro militare suo dipendente, ne fa immediata denunzia, qualora si tratti di reato perseguibile d'ufficio, al R. avvocato militare, se il reato stesso è di natura militare o connesso con reato militare, e in caso diverso al Procuratore del Re.

La denunzia è fatta mediante rapporto indicante tutte le circostanze del reato. Ad essa sono uniti tutti gli elementi acquisiti, oltrechè, per gli ufficiali, lo stato di servizio e delle punizioni, e, per gli altri, il foglio matricolare o documento equipollente, corredato delle informazioni sulla condotta e moralità del denunziato.

Se il reato è stato commesso da militari investiti delle funzioni di istruttore ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 344, detti comandanti si attengono alle norme particolari riflettenti l'applicazione del decreto stesso.

Art. 47.

Nel caso di reato di competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Regio avvocato militare dà, quando occorra, istruzioni e direttive per l'osservanza delle norme circa la richiesta ed i rapporti indicati nei numeri precedenti.

CAPO XI.

Riviste e parate.

Art. 48.

I reparti di premilitari e postmilitari partecipanti a riviste o a parate prendono posto dopo i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dando la precedenza ai reparti di postmilitari.

PARTE II.

RICOMPENSE.

CAPO I.

Generalità.

Art. 49.

La maggiore soddisfazione morale è quella che proviene dall'aver bene adempiuto il proprio dovere e tale sentimento dev'essere sempre la sola guida delle azioni di ogni premilitare e postmilitare, quand'anche queste dovessero restare del tutto ignorate.

Mentre il senso del dovere mantiene uniti i cuori e salda la compagine dell'organizzazione, lo smoderato ed unico desiderio di ricompense fa nascere invidie e distrugge il cameratismo.

Naturale e lodevole è però il compiacimento che si prova nel vedere apprezzate dai superiori le proprie azioni e la propria condotta, nel conoscere che per esse si acquista sempre maggiore stima e nel ricevere la prova di ciò mediante ricompense.

Perciò il superiore, mentre deve fare rigidamente osservare i doveri dagli inferiori, deve anche apprezzare le azioni meritevoli di lode e ricompensarle in giusta misura, poichè l'usare opportunamente, con tatto e criterio, delle ricompense costituisce mezzo potente per elevare lo spirito, infondere la giusta emulazione e mantenere salda la compagine.

CAPO II.

Ricompense per i premilitari.

Art. 50.

Le ricompense dei premilitari sono:

a) encomio verbale;
b) encomio scritto;
c) encomio solenne, da inscriversi nelle carte personali;
d) nomina a premilitare scelto, da inscriversi nelle carte personali.

Tutte le predette ricompense, tranne l'encomio verbale, sono a cura dell'autorità competente comunicate a chi sul premilitare esercita la patria potestà.

Art. 51.

L'encomio verbale consiste nella lode data dal superiore all'inferiore per un fatto speciale che la meriti o per la particolare diligenza o intelligenza adoperata nell'adempimento dei propri doveri e nell'esecuzione di un ordine.

Art. 52.

L'encomio scritto viene conferito per fatti che rivelano una particolarissima diligenza, sempre che l'encomio verbale appaia inadeguato, e viene tributato dal comandante del corso, se ufficiale, o, in caso contrario, dall'ufficiale da cui il corso dipende.

Art. 53.

L'encomio solenne e la nomina a premilitare scelto, da inscriversi nelle carte personali, sono tributati dal comandante federale della Gioventù Italiana del Littorio.

L'encomio solenne è portato a conoscenza di tutti gli appartenenti allo stesso reparto di colui che lo riceve o anche di altri reparti; esso, naturalmente, è tanto più importante quanto più ne è estesa la pubblicazione, onde, nel farlo, bisogna commisurare questa estensione al merito del fatto cui si riferisce.

CAPO III.

Ricompense per i postmilitari.

Art. 54.

Le ricompense pei postmilitari sono:

a) encomio verbale;
b) encomio scritto;
c) encomio solenne, da inscriversi nelle carte personali;
d) agevolazioni nelle promozioni.

Art. 55.

L'encomio verbale consiste nella lode data dal superiore all'inferiore; quello scritto è tributato dal comandante del corso se ufficiale o, in caso contrario, dall'ufficiale da cui il corso dipende.

Art. 56.

L'encomio solenne, da inscriversi nelle carte personali, è tributato al postmilitare dal comandante della legione o coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Si applica il secondo comma dell'art. 53.

Art. 57.

Le agevolazioni nelle promozioni sono regolate da apposite disposizioni.

PARTE III.

SANZIONI DISCIPLINARI.

CAPO I.

Generalità.

Art. 58.

Le punizioni hanno sovratutto valore morale e perciò devono essere scrupolosamente vagliate e debitamente spiegate e commentate ai premilitari e postmilitari.

Art. 59.

Ogni superiore ha il dovere e il diritto di punire l'inferiore che manca e dalla punizione inflitta deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice intesa a ridestare il sentimento del dovere in chi manca.

I mezzi coercitivi vanno usati con senso di opportunità, tatto, ponderatezza e giusta misura, tenendo sovratutto conto dei precedenti e della sensibilità morale di chi ha mancato,

Il superiore deve, con azione ferma e risoluta e sovratutto con l'esempio, prevenire le mancanze dei dipendenti, mai provocarle; egli deve anche indagare se chi ha mancato ne aveva o meno l'intenzione e ricorrere ai mezzi morali di cui dispone per evitare quanto è possibile la prima punizione.

Art. 60.

La punizione è efficace se pronta e immediata e perciò le indagini vanno espletate con ponderazione e profondità, ma con la massima sollecitudine.

Art. 61.

E' vietato infliggere ai postmilitari punizioni in presenza di altri postmilitari di grado inferiore.

Capo II.

Punizioni dei premilitari e postmilitari.

Art. 62.

Le sanzioni per i premilitari ed i postmilitari sono:

a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) rimprovero solenne;
d) esonero dalla qualifica di premilitare scelto;
e) camera di punizione da 1 a 3 giorni, per i soli premilitari, salvo quanto è disposto dall'art. 71.

Rimane ferma per i postmilitari che siano sottufficali o graduati la retrocessione dal grado prevista dagli appositi regolamenti delle varie Forze armate.

Le punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) da inscriversi sempre se sono inflitte ai premilitari, vanno anche comunicate, a cura dell'autorità competente ad infliggerle, a chi sul premilitare esercita la patria potestà o la tutela.

Le punizioni di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere comunicate e trascritte con la relativa motivazione.

Art. 63.

Il richiamo verbale può essere inflitto da qualsiasi superiore.

Art. 64.

Il richiamo scritto è inflitto, per i premilitari dal comandante del centro premilitare, per i postmilitari dal comandante del corso se ufficiali, o, in caso contrario, dall'ufficiale da cui il corso dipende.

Art. 65.

Il rimprovero solenne per i premilitari è inflitto dal comandante federale della G.I.L., per i postmilitari dal comandante di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N.

Art. 66.

Il rimprovero solenne è in ogni caso proposto dal comandante del centro premilitari o dal comandante del corso e la sua motivazione viene letta e commentata da un ufficiale alla presenza del reparto al quale appartiene il punito o di più reparti.

Però per i postmilitari rivestiti di un grado la motivazione non può essere letta alla presenza di chi ha grado inferiore a quello del punito.

Art. 67.

Il premilitare punito di rimprovero solenne non può essere proposto per la ricompensa di cui alla lettera *d*) dell'articolo 50.

Il postmilitare punito di rimprovero solenne non può usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 54 se non sono trascorsi almeno due anni dalla data della commessa mancanza e se non abbia dato prova costante di ravvedimento e di disciplina.

Art. 68.

L'esonero dalla qualifica di premilitare scelto viene inflitta dal comandante federale della G.I.L.

La motivazione, che va inscritta sul libretto personale del premilitare, deve essere letta e commentata da un ufficiale.

Art. 69.

La camera di punizione da 1 a 3 giorni può essere inflitta solo in casi eccezionalmente gravi, quando il premilitare siasi dimostrato completamente insofferente di ogni disciplina o comunque insensibile a qualsiasi specie di esortazioni, ammonimenti e punizioni, sicchè unico mezzo possibile per ricondurlo alla disciplina appaia il privarlo della libertà personale.

Nell'infliggere la camera di punizione occorre tenere sempre presente la gravità della sanzione, che consiste nella privazione della libertà personale.

Art. 70.

La punizione di cui all'articolo precedente è inflitta dal comandante federale della G.I.L. su motivata proposta del comandante della G.I.L. di Fascio di combattimento.

La motivazione deve essere letta e commentata come per l'esonero dalla qualifica di premilitare scelto.

Art. 71.

La camera di punizione è applicabile fino alla durata di 10 giorni tanto ai premilitari quanto ai postmilitari, quando sia inflitta dal giudice, in sostituzione di pena, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765.

Art. 72.

La camera di punizione da 1 a 3 giorni è scontata nei locali adibiti a questo scopo, se esistono, nelle sedi della Gioventù Italiana del Littorio dove si svolgono i corsi premilitari.

In caso contrario e sempre che, per la mancanza di detti locali, occorra far luogo a trasferimenti dei puniti, il premilitare cui sia inflitta la camera di punizione deve presentarsi, per tante domeniche od altri giorni non lavorativi quanti sono quelli della punizione assegnatagli, al locale comando della Gioventù Italiana del Littorio ed ivi rimanere a disposizione dei rispettivi comandanti dalle ore 9 alle ore 18. Durante tale permanenza il punito non può allontanarsi dalla sede del comando e deve essere adibito a lavori vari (manutenzione delle armi, pulizia e riordinamento di locali e materiali vari, ecc.).

Art. 73.

Quando però la camera di punizione sia inflitta ai premilitari o postmilitari in sostituzione di pena a senso dell'articolo 71, essa deve essere sempre scontata nei locali all'uopo adibiti dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dalla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 74.

Le spese relative alla punizione di cui ai precedenti articoli sono sempre a totale carico della Gioventù Italiana del Littorio o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, secondo che trattisi, rispettivamente, di premilitari o postmilitari.

CAPO III.

Cancellazione delle punizioni.

Art. 75.

Le punizioni inscritte sui libretti personali vanno cancellate, in modo che non ne rimanga traccia alcuna, dopo trascorsi 3 anni per i postmilitari e 2 per i premilitari.

CAPO IV.

Giudizio sulla condotta e sul profitto.

Art. 76.

Al termine di ogni corso d'istruzione premilitare e postmilitare, il comandante del centro premilitare o il comandante del corso rilascia ad ogni singolo premilitare o postmilitare un giudizio sintetico sulla condotta e sul profitto ritratto durante il corso stesso.

Il giudizio va inscritto sul libretto personale di valutazione fisica e della preparazione militare.

Art. 77.

Il giudizio sulla condotta va espresso con una delle seguenti formule:

« Condotta cattiva, mediocre, buona, ottima ».

Il giudizio sul profitto va espresso secondo una delle seguenti formule:

« Profitto insufficiente, sufficiente, buono, ottimo ».

Art. 78.

Al premilitare scelto esonerato da tale qualifica e al postmilitare retrocesso dal grado non può essere rilasciata, al termine del corso durante il quale è stato punito, la dichiarazione di ottima condotta.

PARTE IV.

COERCIZIONE DEL DENUNZIATO E DEL CONDANNATO.

Art. 79.

Per i reati punibili con pena detentiva per i quali sia presentata denunzia o richiesta di procedimento contro un premilitare, un postmilitare od un militare, l'imputato è trattenuto segregato nei locali di cui all'art. 72 a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, in attesa delle urgenti decisioni sulla libertà personale di lui.

Art. 80.

I premilitari ed i postmilitari imputati di reati militari sono custoditi nelle carceri preventive militari, possibilmente separati dagli altri detenuti.

Art. 81.

Durante l'istruzione od il giudizio, per i reati di competenza del giudice militare, il Regio avvocato militare può disporre che il premilitare sia custodito nei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 72, impartendo le norme per la custodia.

Art. 82.

I premilitari ed i postmilitari scontano le pene detentive militari negli stabilimenti militari di pena, tranne che, quanto ai premilitari, il Regio avvocato militare ritenga opportuno disporre che scontino la pena nel carcere preventivo, qualunque sia la durata di essa.

In ogni caso i premilitari scontano la pena separatamente dagli altri condannati.

Art. 83.

Le spese relative al mantenimento nelle case di pena dei premilitari e dei postmilitari condannati sono a totale carico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Gioventù Italiana del Littorio, secondo che trattisi rispettivamente di postmilitari o di premilitari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1563.

Aggiunta dell'abitato di Procida (località Terra Murata) in provincia di Napoli a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 giugno 1939-XVII, n. 1354;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida (località Terra Murata) in provincia di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1564.

Aggiunta dell'abitato di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 luglio 1939-XVII, n. 1645;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1565.

Aggiunta dell'abitato di San Costantino di Rivello (Potenza) a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 maggio 1939-XVII, n. 942;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Costantino di Rivello in provincia di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1566.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Addolorata, con sede in Corbara (Salerno).

N. 1566. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Addolorata, con sede in Corbara (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1567.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Nostra Signora di Betlem, con sede in Palermo.

N. 1567. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Nostra Signora di Betlem, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1568.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, con sede in Cesi (Terni).

N. 1568. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di due Confraternite con sede in Cesi (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1569.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite con sede in Rocca San Zenone di Terni.

N. 1569. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di due Confraternite con sede in Rocca San Zenone di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1570.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso, con sede in Isola del Liri (Frosinone).

N. 1570. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Crocifisso, con sede in Isola del Liri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 ottobre 1939-XVII.

Nomina di membri del Comitato consultivo per l'industria dei colori organici sintetici e di quello per l'azoto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 234, contenente disposizioni sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 848, che attribuisce alle Corporazioni le funzioni demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici e al Comitato dell'azoto;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta nuove norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che apporta modificazioni nella composizione di alcuni Comitati corporativi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per l'industria dei colori organici sintetici, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione della chimica;
2) il consigliere aggregato Giustiniani Piero,
3) il consigliere aggregato Saronio Piero,
in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici;
4) il consigliere effettivo Berna Francesco,
5) il consigliere aggregato Papasogli Emilio,
in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici;
6) il consigliere effettivo Delfino Giandomenico, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti tessili;
7) il consigliere effettivo Montagna Oreste, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili.

Alle riunioni del Comitato predetto intervengono altresì:

8) il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;
9) il vice presidente della Corporazione della carta e della stampa;
10) il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;
11) il gr. uff. dott. Santoro Ernesto, direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;
12) il gr. uff. dott. prof. Anselmi Anselmo, direttore generale del lavoro del Segretariato delle Corporazioni, del Ministero delle corporazioni;
13) il cav. gr. cr. dott. Bagli Ivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
14) il gr. uff. dott. Masi Manlio, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e le valute;
15) il ten. col. Graziani cav. Mario, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
16) il direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie della carta e delle fibre tessili vegetali;
17) il direttore della Regia stazione sperimentale per la seta;
18) il direttore della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
19) il prof. ing. Mazzetti Carlo, esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per l'azoto, costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione della chimica;
2) il consigliere effettivo Orsolini Cencelli Valentino, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Maranca Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere effettivo Donegani Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici;
5) il consigliere effettivo Berna Francesco, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici;
6) il consigliere effettivo Cauvin Ernesto, in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti chimici;
7) il consigliere aggregato Nenci Rodolfo, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti chimici.

Alle riunioni del Comitato predetto intervengono altresì:

8) il vice presidente della Corporazione dei cereali;
9) il vice presidente della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura;
10) il gr. uff. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;
11) il gr. uff. dott. prof. Anselmi Anselmo, direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;
12) il cav. gr. cr. dott. Bagli Ivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
13) il comm. dott. Apicella Amedeo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
14) il gr. uff. dott. Anzilotti Eugenio, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e le valute;
15) il ten. col. Graziani cav. Mario, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
16) S. E. il prof. Bonino Giovanni Battista, esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
17) l'ing. Ramadoro Aldo, esperto designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
18) gr. uff. dott. Fagiuoli Vincenzo, esperto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4619)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 ottobre 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del dott. Giuseppe Bastianini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al dott. Giuseppe Bastianini, quale Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1939-XVII riguardante la cessazione del dott. Giuseppe Bastianini dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bastianini cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 14 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4617)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 ottobre 1939-XVII.

Nomina del fascista Mari Gino a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1939-XVII con il quale il fascista Lojoli Dante viene nominato consigliere aggregato nella Corporazione suindicata in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il R. decreto 14 luglio 1939-XVII, con il quale il consigliere aggregato Lojoli Dante cessa dal rappresentare i lavoratori del commercio nella Corporazione suddetta ed è trasferito nella Corporazione della carta e stampa;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Mari Gino a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del consigliere aggregato Lojoli Dante;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mari Gino è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 21 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4618)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 ottobre 1939-XVII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Segretario del Partito Fascista Albanese Tefik Mboria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, riguardante l'esecuzione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1027, che modifica l'art. 17 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista concernente l'inclusione nel Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista del Segretario del Partito Fascista Albanese;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Segretario del Partito Fascista Albanese Tefik Mboria, quale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 18 ottobre 1939-XVII.

MUSSOLINI

(4616)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 ottobre 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili nel Tavoliere di Puglia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 30 settembre 1939-XVII;

Veduto il proprio *nulla-osta* concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del tavoliere di Puglia di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Filiasi Giacomo fu Luigi-Giacomo . .	Ortanova	Figora	3	17	c	15	87	26
						d	37	96	93
					18	b	1	92	80
					19		0	01	44
					20		1	18	59
				34	22		0	01	44
					23		2	08	43
					24		1	14	05
					26		26	29	90
					27		50	60	92
					28		0	18	88
				35	11		5	15	06
					12		15	80	20
	Totale . . .						158	25	81
2	Rosati Casimiro fu Luigi	Cerignola	Salice	99	14		11	56	70
3	Glausi Carmela fu Antonio, maritata Di Bisceglia.	»	»	99	19		1	80	22
4	Martucci Petronilla di Silvestro . .	Ortanova	Figora	34	12		20	13	59
					13		2	47	20
				35	6		26	97	50
	Totale . . .						49	58	29
5	Martucci Petronilla di Silvestro per 1/2 e Saltarelli Serafina, Alfonso e Arcangiolina fu Luigi, per 1/2 proprietari e Capaldo Filomena fu Rocco, vedova Saltarelli usufrutt. in parte.	»	»	34	7		1	31	90
					35		0	13	80
	Totale . . .						1	45	70
6	Prencipe Raffaella fu Antonio, maritata Ferri.	Cerignola	Tramezzo	86	12		0	04	52
					18		0	58	00
					21		1	27	66
	Totale . . .						1	90	18
7	Marseglia Francesco-Saverio fu Michele.	Troia	Monte Calvello	30	34		0	43	97
					35		19	87	80
					36		0	03	40
			Colazzo		37		2	86	04
			Monte Calvello		38		21	90	08
	Totale . . .						45	11	29
8	Pappolla Giuseppe fu Francesco . .	Ortanova	Valle Mollina	35	16		5	97	00
9	Paparella Gaetano fu Giuseppe . . .	Cerignola	Viro	99	11	b	3	69	00
10	Franceschini Maria fu Giacomo, ved. del barone Manfredi De Blasiis Giuseppe per 1/2 e Manfredi Filippo, Carolina e Giacomo, fratelli e sorelle fu Giuseppe, per 1/2.	Ortanova	Figora	34	15		25	92	83
			Parcone	35	4		32	21	03
			Valle Mollina		13		22	53	18
					15		48	68	26
					21		0	41	37
					22		16	55	41
	Totale . . .						146	32	08

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
11	Colarossi Vincenzo, Vittoria, Emirena, Michele e Antonietta fratelli e sorella fu Rosolino.	Cerignola	(parte) Viro	98	15	b	0	13	00
			Salice	99	22	b	1	22	90
	Totale . . .						1	35	90
12	Colarossi Antonietta per 6/10, Vincenzo, Vittoria Emirena e Michele per 4/10, fratelli e sorelle fu Rosolino.	»	Viro	99	17		0	30	27
13	Prencipe Pasquale fu Luigi	»	Tramezzo	86	1		0	08	16
					2		1	82	66
					10		4	10	03
	Totale . . .						6	00	85
14	Saltarelli Serafina, Alfonso e Arcangiolina, fratelli e sorelle fu Luigi proprietari, e Capaldo Filomena fu Rocco, ved. Saltarelli, usufr. in parte.	Ortanova	Figora	34	2		23	01	70
					54		27	01	50
	Totale . . .						50	03	20
15	Iagulli Ferdinando di Gabriele . . .	Troia	Monte Calvello	30	22		5	31	90
					23		6	59	20
			Colazze		28		11	08	30
			Monte Calvello		31		2	49	92
	Totale . . .						25	49	32
16	Graziani Elvira, Angelina, Emilia ed Elisa sorelle fu Ruggero, per 4/6, Rotondo Pietro fu Michele, per 1/6. Graziani Amalia, Francesco e Laura sorelle fu Giuseppe, per 1/6.	»	Pozzalbero	29	1		56	58	33
					2		2	55	14
					3		0	02	20
	Totale . . .						59	15	67
17	Leone dott. Giuseppe fu Basilio . . .	Castelluccio dei Sauri	Triscitrascia	5	10		15	10	17
					14		6	15	31
					15		1	07	29
					16		2	24	94
			Triscitrasulla		55		0	50	11
			Triscitrascia		63		0	12	40
			Triscitrasulla	9	2		2	92	08
	Totale . . .						28	12	30
18	De Blasi Elia, maritata De Blase e Concetta, sorelle fu Giovanni.	Troia	S. Nicola	29	8		29	59	48
					9		109	68	48
					10		0	19	20
					11		0	02	76
	Totale . . .						139	49	92
19	La Salandra Claudio fu Alfonso, Ventura Angelo fu Antonio e Ventura Angelo di Urbano.	»	Pozzalbero	29	4		48	84	31
					5		4	68	03
					6		0	03	44
	Totale . . .						53	55	78

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
20	De Meis Nicola fu Marco	Troia	Monte Calvello	28	3		2	75	56
			Colazze	30	16		0	28	41
			Morgetta	31	1		77	27	91
					11		0	03	80
	Totale . . .						80	35	68
21	De Meis Nicola fu Marco	Foggia	S. Nicola	217	1		2	85	70
					2		0	00	66
					3		0	22	62
			Posta S. Nicola		18		43	87	40
			S. Nicola	218	1		65	19	20
					2		44	80	70
			S. Nicola M. Calvello	219	1		0	00	17
					2		33	13	26
					3		15	03	34
			La Motta	14	7		0	12	37
	Totale . . .						224	35	56
22	D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8 ed Anna per 2/8 fratelli e sorella fu Giuseppe.	Troia	(parte) Posta Nova	22	1		35	62	00
			(parte) Quercia	28	2	a	52	44	40
	Totale . . .						88	06	40
23	D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8 ed Anna per 2/8 fratelli e sorella fu Giuseppe, livellari al Capitolo della Cattedrale di Troia.	»	(parte) Pozzalbero	29	12		105	29	00
24	Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi d'ambo i sessi.	»	(parte) Quercia	28	2	b	133	50	00
			(parte) M. Calvello	30	11	b	133	54	00
	Totale . . .						267	04	00
25	Triflletti Aurelia fu Giuseppe	»	Torre Bonghi	32	1		8	45	66
					4		23	65	91
					5		32	47	41
					9		0	02	40
			porzione rurale di fabbricato		10		—	—	—
					18		47	71	96
	Totale . . .						112	33	34
26	Triflletti Aurelia fu Giuseppe	Foggia	Ponte Albanito	216	12		0	06	72
27	Rosiello Vincenzo, Filomena, Antonio, Elvira e Silvia, fratelli e sorelle fu Michele per 1/4, Triflletti Alessandro per 1/4 e Aurelia per 1/4 fratello e sorella fu Giuseppe; Triflletti Ugo, Clelia, Ada, Claudio fratelli e sorelle fu Enrico per 1/4 proprietari e Danese Emilia fu Silvestro, ved. Triflletti e Saponaro Letizia fu Vincenzo, ved. Rosiello, usufruttuarie in parte.	Troia	Torre Bonghi	32	8		3	60	23

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
28	Spiriti Teresa fu Luigi, maritata Angiulli.	Ortanova	Spartivento	14	1		3	04	30
					2		0	38	98
					3		77	43	70
					4		0	52	14
					5		48	75	20
				15	4		24	01	50
	Totale . . .						154	15	82
29	Trifiletti Ernesto fu Giuseppe . . .	Troia	Torre Bonghi	32	15		35	92	49
					21		35	46	82
	Totale . . .						61	39	31
30	Rosiello Vincenzo, Filomena, Elvira e Silvia fratelli e sorelle fu Michele e Trifiletti Alessandro fu Giuseppe, proprietari, e Saponaro Letizia fu Vincenzo, ved. Rosiello, usufrutt. in parte.	»	»	32	12		0	06	32
31	Trifiletti Alessandro fu Giuseppe . .	»	»	32	11	1	0	00	64
					20		53	37	21
					22		0	00	56
	Totale . . .						53	38	41
32	Trifiletti Clelia, Ada e Claudio fratello e sorelle fu Enrico per 3/4, Danese Emilio fu Silvestro per 1/4 propr. e Danese Emilio suddetto usufrutt. in parte.	»	»	32	2		54	11	53
					3		9	13	48
			porzione fabb. rurale		11	2	—	—	—
					13		0	02	96
			Torre Bonghi		14		9	90	35
	Totale . . .						73	18	32
33	Mandara Alfonso ed Antonio fratelli fu Nicola.	»	Colazze	30	18		25	93	74
					20		0	04	00
					21		9	49	59
					25		4	50	37
					56		3	67	64
					27		11	81	97
			Morgetta	31	2		106	96	24
					3		0	10	20
					4		6	89	60
					8		152	57	44
					9		15	73	43
					10		42	93	80
	Totale . . .						380	68	12
34	Guevara-Suardo Maria fu Giovanni Battista.	Orsara di Puglia	Giumentareccia	27	7		102	56	20
35	Lecca-Dugagini Achille fu Giulio . .	Castelluccio dei Sauri	Giardinetto	9	5		53	46	45
					6		4	21	13
					7		0	60	01
	Totale . . .						58	27	59

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
36	Lanza Vincenzo-Paolo fu Pasquale .	Castelluccio dei Sauri	La Verità	6	1 3	o o	22 21	50 41	16 03
	Totale . . .						43	91	19
37	Gioia cav. Vito fu Nicola	Ortanova	Bosco	10	59		8	97	10
38	Gioia cav. Vito fu Nicola	Foggia	Masseria dell'Incoronata	199	11		78	54	50
39	Saponaro Letizia di Vincenzo, ved. Rosiello, usufr. e Rosiello Vincenzo, Filomena, Antonio, Elvira e Silvio fratelli e sorelle fu Michele proprietari.	Troia	Torre Bonghi	32	10 19 23		0 53 0	00 55 00	90 22 72
	Totale . . .						53	56	84

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

GIACOMO MEDICI

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1939-XVII.
Composizione del Comitato permanente per le Mostre, Fiere ed Esposizioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni ed apporta modificazioni alla competenza e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 15 novembre 1933-XII; 14 aprile 1934-XII; 30 maggio 1934-XII; 2 dicembre 1934-XIII; 12 dicembre 1935-XIV; 2 ottobre 1936-XIV; 21 dicembre 1936-XV; 30 giugno 1937-XV; 20 ottobre 1937-XV; 2 novembre 1938-XVII e 31 gennaio 1939-XVII;

Vista la lettera n. 670-32 del 24 agosto 1939-XVII del Ministero dell'interno e quella n. 123376 del 21 settembre s. a. di quello delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nel Regno, modificata con R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, è così costituito:

Caravale gr. uff. Erasmo, direttore generale del Commercio ed in sostituzione comm. dott. Antonio Cascio, capo della Divisione 1ª del Ministero delle corporazioni;

Santoro gr. uff. dott. Ernesto, direttore generale dell'Industria;

Pierro gr. cr. dott. Mariano, direttore generale Associazioni professionali;

Rossi comm. dott. Demostene, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mugoni gr. uff. dott. Michele, per il Ministero degli interni;

Mosca nob. comm. Bernardo, per il Ministero degli affari esteri;

Remoli comm. rag. Emanuele, per il Ministero delle finanze;

Mininni Caracciolo comm. dott. Mattia, per il Ministero dell'Africa Italiana;

Tozzi gr. uff. avv. Amedeo, per il Ministero delle comunicazioni;

Marinucci gr. uff. dott. Mario, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Magrini comm. dott. Probo, per il Ministero della cultura popolare;

Petrocchi comm. Giuseppe, per il Ministero dell'educazione nazionale;

Dall'Oglio gr. uff. dott. Giuseppe, per l'Istituto nazionale fascista commercio estero;

Squadrilli comm. Edoardo, per il P.N.F.;

Pirera comm. dott. Vittorio, per la Confederazione fascista industriali;

Mollino dott. Giorgio, per la Confederazione fascista commercianti;

Biraghi Lossetti gr. uff. Gian Luca, per la Confederazione fascista agricoltori;

Amato consigliere nazionale Orazio, per la Confederazione fascista professionisti e artisti;

Agretti cav. dott. Carlo Felice, segretario;

Brugnola dott. Umberto, segretario aggiunto.

Art. 2.

Ai componenti il Comitato predetto, chiamati a farne parte, indipendentemente dalla carica o dall'ufficio che ricoprono, sarà corrisposto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di L. 25, da ridursi del doppio 12 %.

Al direttore generale del Commercio, e al suo sostituto, al segretario ed al segretario aggiunto saranno corrisposti premi di operosità e rendimento, in misura non superiore alla somma che sarebbe loro spettata sulla base del gettone di presenza di L. 25, da ridursi del doppio 12 %.

Art. 3.

Le spese per il pagamento dei gettoni di presenza ai membri del Comitato permanente graveranno sul capitolo 27 dello stato di previsione della spesa di bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1939-40 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Le spese per i premi di operosità e rendimento al direttore generale del Commercio e al suo sostituto, al segretario ed ai segretario aggiunto del Comitato stesso faranno carico sul capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del fondo speciale del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1939-40 e capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4645)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1939-XVII.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il collocamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, concernente la costituzione, presso il Ministero delle corporazioni della Commissione centrale per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale è stata costituita la predetta Commissione centrale per il collocamento;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione stessa;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Pietro Capoferri, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, è chiamato a far parte della Commissione centrale per il collocamento, in rappresentanza della Confederazione predetta, in sostituzione del Consigliere nazionale Tullio Cianetti.

Roma, addì 1° ottobre 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4633)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1939-XVII.
Cancellazione della Società in accomandita semplice « Mayer & C. già F.lli Vita » di Cairate e Lonate Ceppino dall'elenco delle aziende industriali e commerciali di proprietà o gestite da cittadini italiani di razza ebraica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'elenco delle aziende industriali e commerciali di proprietà o gestite da cittadini italiani di razza ebraica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, comprendente la Società in accomandita semplice « Mayer e C. già F.lli Vita » di Cairate e Lonate Ceppino;

Visto il ricorso, in data 2 settembre 1939-XVII, presentato dalla Società predetta, intesa ad ottenere la cancellazione ad ogni effetto dal predetto elenco, perchè l'unico socio accomandatario della Società stessa — cav. dott. ing. Astorre Mayer di Salomone (erroneamente indicato nell'elenco di cui sopra quale Antonio Mayer) — ha ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Visto l'estratto-riassunto dell'atto di nascita del predetto Astorre Mayer, rilasciato il 31 agosto 1939-XVII, dall'Ufficio dello stato civile del comune di Milano, e dal quale risulta che la discriminazione del medesimo è avvenuta con decreto del Ministero dell'interno n. 1173-8288 in data 2 agosto 1939-XVII;

Ritenuto pertanto che siano venuti a mancare i motivi per la inclusione della Società predetta nell'elenco di cui sopra;

Decreta:

Il ricorso presentato il 2 settembre 1939-XVII, dalla Società in accomandita semplice « Mayer & C. già F.lli Vita » di Cairate e Lonate Ceppino è accolto e conseguentemente il nominativo della predetta Società è cancellato ad ogni effetto dall'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai sensi ed agli effetti dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Roma, addì 19 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 6 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

1. Trascrizione n. 26 del 4 febbraio 1939.
Trasferimento dalla Ditta L. Molteni & C. Collettiva, a Firenze, alla Ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S. A., a Firenze, dei marchi di fabbrica nn. 5248, 6094, 9774, 11579, 11578, 11577, 11575, 11574, 11573, 11572, 11571, 11570, 15203, 15672, 16893, 18230, 22723, 24730, 24731, 33878, 39341, 39342, 39347, 39348, 39344, 39349, 39343, 39350, 39351, 41849, 47782, 47783, 47781, 50398, 50397, 50607, 50608, 51795, 52449, 56174.
(Per cessione come da atto del 9 dicembre 1938, registrato a Firenze il 24 dicembre 1938, n. 3340, vol. 428, atti privati).

2. Trascrizione n. 55 del 15 marzo 1939.
Trasferimento da Lederfabrik Durlach Herrmann & Ettlinger G. m. b. H., a Durlach bei Karlsruhe, a Baden (Germania), alla Lederfabrik Durlach, Zweigniederlassung der Lederfabrik Carl Loesch in Endingen, a Karlsruhe-Durlach, Germania (Baden), dei marchi di fabbrica nn. 50501, 50502, 50503, 50504.
(Per cessione come da atto del 19 febbraio 1938, registrato a Milano il 2 marzo 1939, n. 73272, vol. 3833, atti privati).

3. Trascrizione n. 70 del 24 febbraio 1939.
Trasferimento totale dalla Compagnia Italiana Macchine Moderne S. A. (C.I.M.M.S.A.), a Torino, alla Scientifica Radio Brevetti Ducati S. A., a Bologna, del marchio di fabbrica n. 57139.
(Per cessione come da atto del 3 febbraio 1938, registrato a Torino il 3 febbraio 1939, n. 41756, vol. 565, atti privati).

4. Trascrizione n. 71 del 7 marzo 1939.
Trasferimento totale da Nazzaro Ernesto Pasquale, a Chivasso, a Nazzaro Emma, a Chivasso, del marchio di fabbrica n. 6273.
(Per successione come da atto del 2 febbraio 1939).

5. Trascrizione n. 72 del 15 marzo 1939.
Trasferimento totale da Rosso Rosa, Negro Giuseppe, Negro Camillo e Negro Pietro, ad Alessandria, alla Società Anonima « Enrico Negro », ad Alessandria, del marchio di fabbrica n. 9407.
(Per costituzione di società come da atto del 9 febbraio 1928, registrato ad Alessandria l'11 febbraio 1928, n. 2183).

6. Trascrizione n. 73 del 6 marzo 1939.
Trasferimento totale dalla Società Anonima Produzione Paste Alimentari Cantaluppi, a Como, alla Società Anonima Esercizio Pastifici Cantaluppi, a Como, del marchio di fabbrica n. 40909.
(Per cessione come da atto del 15 febbraio 1939, registrato a Como il 20 febbraio 1939, n. 9117, vol. 230, atti privati).

7. Trascrizione n. 74 del 9 marzo 1939.
Trasferimento totale da Wayne Company a Fort Wayne, Indiana (S.U.A.), alla The Wayne Pump Company a Fort Wayne, Indiana (S.U.A.), del marchio n. 17747.
(Per cessione come da atto del 17 gennaio 1939, registrato a Roma il 7 marzo 1939, n. 38795, vol. 559, atti privati).

8. Trascrizione n. 75 del 10 marzo 1939.
Trasferimento totale da D'Agostini Fabio, a Roma, a D'Agostini Maria e Zucchi Luisa vedova D'Agostini, a Roma, dei marchi di fabbrica nn. 42718, 42719.
(Per successione come da atto del 17 maggio 1938, registrato a Roma il 18 maggio 1938, n. 15289, vol. 567, atti pubblici).

9. Trascrizione n. 76 del 10 marzo 1939.
Trasferimento totale da D'Agostini Maria, Zucchi Luisa vedova D'Agostini, a Roma, a Rossi Roberto, a Roma, dei marchi di fabbrica nn. 42718, 42719.
(Per cessione come da atto del 20 maggio 1938, registrato a Roma il 21 maggio 1938, n. 15411, vol. 567, atti pubblici).

10. Trascrizione n. 79 del 13 marzo 1939.
Trasferimento totale da Roland Aktien-Gesellschaft a Essen (Germania), a Roland Kommandit-Gesellschaft-Ostroff & Co. Chemische Fabrik a Essen (Germania), del marchio di fabbrica n. 47905.
(Per cambiamento denominazione sociale come da certificato del 3 febbraio 1939, registrato a Roma il 1° marzo 1939, n. 15374, vol. 439, atti privati).

11. Trascrizione n. 80 del 15 marzo 1939.
Trasferimento totale da Ferraioli Alfredo a Napoli, a Piccioni Arnaldo e Zeni Franco a Roma, del marchio di fabbrica n. 20314.
(Per cessione come da atto del 15 febbraio 1939, registrato a Napoli il 20 febbraio 1939, n. 13889, vol. 252, atti privati).

12. Trascrizione n. 82 del 3 marzo 1939.
Trasferimento totale da Mark W. Allen & Co. a Detroit, Michigan (S.U.A.), a Soc. An. S.I.R.E.N.A. a Milano, del marchio di fabbrica n. 44606.
(Per cessione come da atto dell'11 ottobre 1937 registrato a Milano il 21 novembre 1939, n. 69749, vol. 3829, atti privati).

13. Trascrizione n. 83 del 10 marzo 1939.
Trasferimento totale da Jeao Antonio Judice Fialho a Faro (Portogallo), a Società Judice Fialho & Co. a Faro (Portogallo), dei marchi di fabbrica nn. 36143, 36144.
(Per cessione come da atto del 23 gennaio 1939, registrato a Genova il 20 febbraio 1939, n. 16891, vol. 709, atti privati).

14. Trascrizione n. 280 del 3 giugno 1938.
Trasferimento totale dalla Triumph Cycle Company, Ltd. a Coventry, Warwick (Gran Bretagna), alla Triumph Company Ltd. a Coventry Warwickshire (Gran Bretagna) del marchio di fabbrica n. 11591.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 7 marzo 1938 registrato a Roma il 17 maggio 1938, n. 18411, vol. 451, atti privati).

15. Trascrizione n. 281 del 3 giugno 1938.
Trasferimento totale da Triumph Company Ltd. a Coventry, Warwickshire (Gran Bretagna), a Triumph Engineering Company Ltd. a Coventry Warvickshire (Gran Bretagna) del marchio di fabbrica n. 11591.
(Per cessione come da atto del 22 aprile 1938, registrato a Roma il 6 maggio 1938, n. 48640, vol. 539, atti privati).

16. Trascrizione n. 354 dell'11 dicembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 25849, trasferito da Eugen Lahz a Würzburg alla Kaiser G.m.b.M. a Waiblingen.
(Per cessione come da atto del 13 settembre 1937, registrato a Genova il 6 dicembre 1937, n. 13315, vol. 697, atti privati).

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(4636)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Enna un appezzamento di terreno.

Con decreto 12 ottobre 1939-XVII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in comune di Enna metri quadrati 4345 di terreno per la costruzione di un posto di ricovero di mietitori.

(4640)

Determinazione della misura delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici (campagna 1937, 1938 e 1939).

Con decreti Ministeriali in data 18 agosto 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 26 settembre 1939-XVII, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici della campagna 1937 e 1938-1939, per le vendite effettuate nel mese di giugno 1939.

(4593)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Colombo Angelo, di Milano, contrassegnati col n. 227 sono stati deformati.

(4594)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione.

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % P. C.	19969	Pappalardo Gaetano fu Agatino, dom. a Gravina (Catania)	20 —
Red. 3,50	66602	Terzi Giacomo fu Filippo, dom. a Verona	2905 —
Rendita 5 %	85832	Vignolini Ada fu Santi, moglie di Sbigoli Filippo, dom. a Massafiscaglia (Ferrara)	30 —
Cons. 3,50	200125	Parrocchia di S. Giovanni d'Albi sotto il titolo di S. Caterina Vergine e Martire in Albi (Catanzaro)	35 —
Id.	911405	Bianchi Isabella Maria fu Angelo, nubile, minore sotto la p. p. della madre Chiappe Rosa ved. Bianchi, dom. in Lavagna (Genova)	38,50
Red. 3,50	239501	De Giorgis Natalia fu Rodolfo, minore sotto la p. p. della madre Martinelli Teresa fu Pietro ved. De Giorgis Rodolfo, dom. in Germagno di Valstrona (Novara)	875 —
Id.	239502	De Giorgis Ines fu Rodolfo ecc. ecc. Come sopra	875 —
Cons. 3,50	434848 solo per la proprietà	Liveragni Carlo fu Didino, minore sotto la p. p. della madre Romersi Adele fu Giuseppe, vedova in prime nozze di Liveragni Didino e moglie in seconde nozze di Donatelli Michele fu Domenico, dom. in Alessandria, con usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe	42 —
Id.	189016 solo per la proprietà	Liveragni Luigi-Carlo fu Didino, minore sotto la p. p. della madre Romersi Adele fu Giuseppe, dom. in Cocconato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe ved. di Liveragni Didino	290,50
Id.	446198	Vaccaro Serafina fu Leonardo, nubile, dom. a Cotronei (Catanzaro)	63 —
Id.	843419	Missione Metodista Wesleyana in Londra	84688,50
Rendita 5 %	113288	Società Missionaria Metodista Wesleyana in Roma	10845 —
Cons. 3,50	347320	Cataldo Carmela fu Tommaso ved. di Ciurcina Salvatore, dom. a Buccheri (Siracusa)	203 —
Red. 3,50	342058	Orfanotrofio di S. Maria della Provvidenza in Buccheri (Siracusa) con usufrutto vitalizio a favore di Cataldo Carmela fu Tommaso ved. di Ciurcina Salvatore, dom. in Buccheri.	3325 —
Id.	144875	Carlone Carlotta di Saverio moglie di Paventi Bonifacio di Nicola, dom. a Campodipietra (Campobasso). Vincolato per dote della titolare	52,50
Cons. 3,50	411311 solo per la proprietà	Figli nascituri da Moglia Nicola fu Ilario, dom. in Genova, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di detto Moglia Nicola fu Ilario	70 —
Cons. 5 %	52793	De Rosa Antonia fu Cesidio minore sotto la p. p. della madre Fracassi Domenica ved. De Rosa dom. in Popoli (Aquila)	5 —
Red. 3,50	430696	March Ida fu Giuseppe, dom. in Bressanone (Bolzano)	297,50
Cons. 5 % P. C.	16800	Villa Raffaele fu Gioacchino, dom. a Civitella Roveto (Aquila)	20 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3646)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 33946 (serie 2ª), 923984, 924058 (serie 3ª), 43533, 43588 e 43639 (serie 9ª) le prime cinque di lire 233,35 ciascuna e la sesta di lire 233,25, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 28 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trivento pel versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scarano Gaetanina fu Camillo secondo l'art. 76 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Scarano Gaetanina fu Camillo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280457 (serie 3ª) di L. 133,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art. 198 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280458 (serie 3ª) di L. 12,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art. 82 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effeti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 624364 di L. 166,75 e n. 624389 di L. 166,65 rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di M. Leone di Fermo (Ascoli Piceno) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Funari Vincenzo fu Sebastiano sull'art. 21 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Funari Vincenzo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 844168 di L. 266,40 emessa il 7 febbraio 1938 dall'*Esattoria di* Alzate Brianza del comune di Brenna per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Maria fu Gaetano usufruttuario e Trezzi Giuseppe, Enrico, Aldo, Emilio fu Carlo ed altri, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Trezzi Giuseppe fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 338564, sezie 2ª n. 821334 e serie 4ª n. 429724 di L. 183,35 ciascuna le prime due e L. 183,25 la terza, emesse dall'Esattoria comunale di Scandiano rispettivamente il 30 marzo, 30 aprile e 29 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Regnani Francesco, Marco, Bruno fu Primo prop. e Burani Ottavia-Luigia fu Davide ved. Vignani usuf. parz. sull'art. 350 del ruolo terreni di detto Comune, con delega la prima a Regnani Marco fu Primo e le altre due a Regnani Francesco fu Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna a Regnani Francesco fu Primo dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 307215 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 10 aprile 1937 dalla esattoria di S. Vito Romano pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pacini Nicolò fu Nicolò per l'articolo 38 fabbricati comune S. Vito Romano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Pacini Nicolò.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 483236 di L. 83 emessa il 18 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di Cento per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maini Luigi fu Ubaldo secondo l'art. 279 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summentovato Maini Luigi fu Ubaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 608130 di L. 150 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico, secondo l'articolo 9607-2 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai suddetti Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, numero 2446 di L. 100 emessa il 15 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Gragnano per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fortunato Raffaele fu Agostino, secondo l'art. 245 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Raffaele Fortunato fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 226890 (serie 1ª) e 812873 (serie 2ª), rispettivamente di L. 83,50 e 416,50, rilasciate dell'Esattoria consorziale di Imperia pel versamento della prima e della seconda a sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Francesco e Domenica fu Domenico, secondo l'articolo 83 del ruolo terreni del comune di Chiusanico, con delega a Ginulla Giovanni fu Giobatta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numeri 561724 e 561725 di L. 35 la prima e L. 33 la seconda, emesse il 15 aprile 1937 dall'Esattoria di Valdobbiadene del comune di Vidor per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rizzetto Fiori e Lodi di Ermenegildo e Cozza Maria fu Eliseo in Rizzetto, secondo l'art. 156 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rizzetto Ermenegildo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 432092 di L. 133,35 emessa il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Villabate per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lincastri Salvatore fu Giovanni secondo l'art. 36 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Lincastri Salvatore fu Giovanni, via Bentivegna, Villabate, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3501)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Media dei cambi e dei titoli

del 20 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,41
Francia (Franco)	45,10
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belga)	3,3265
Canadà (Dollaro)	17,15
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Egiziana)	81,44
Germania (Reichsmark)	7,75
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,48
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,7219
Svezia (Corona)	4,707
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,575
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % Lordo	49,65
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,825
Id. Id. 5 % (1936)	93,50
Rendita 5 % (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,70
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,675
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 212

del 21 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,41
Francia (Franco)	45,10
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belga)	3,3225
Canadà (Dollaro)	17,15
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	81,44
Germania (Reichsmark)	7,75
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,48
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,7219
Svezia (Corona)	4,707
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,60
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % Lordo	49,65
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,90
Id. Id. 5 % (1936)	93,55
Rendita 5 % (1935)	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,80
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,45

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale postale telegrafico in servizio al 31 dicembre 1938

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria, l'elenco del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, e quello degli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale e telegrafica, in servizio al 31 dicembre 1938-XVII.

(4598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica concernente la trasformazione in enti morali di alcuni consorzi agrari

Nel decreto Ministeriale 25 febbraio 1939-XVII, relativo alla trasformazione in enti morali di alcuni Consorzi agrari e alla loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Bari, pubblicato a pagine 1120 della *Gazzetta Ufficiale* in data 2 marzo 1939-XVII, n. 51, ove è detto « Consorzio agrario sperimentale di Altamura » deve invece leggersi « Consorzio agrario cooperativo di Altamura ».

(4595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Varese

Con R. decreto 31 agosto 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1939-XVII, registro n. 12 Interno, foglio n. 329) il signor avv. Moroni Carlo è stato nominato componente il Consiglio provinciale sanitario di Varese pel triennio 1938-1940 in sostituzione del sig. avv. Cavalieri Edgardo.

(4596)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede in Nogaredo, frazione del comune di Villa Lagarina (Trento).

Nella seduta tenuta il 25 settembre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede in Nogaredo frazione del comune di Villa Lagarina (Trento), il signor Quinto Andreatta fu Gregorio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4597)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Enna, con sede nel comune di Enna.

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Enna, con sede nel comune di Enna, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(4639)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Viste l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1937-XVI:

1) Battiloro Giuseppe	punti 60,468 su cento
2) Botta Giuseppe	» 60,465 »
3) Colaci Antonio	» 58,466 »
4) Fortunato Angelo	» 58,425 »
5) Guerola Tommaso	» 57,922 »
6) Pascarella Giovanni	» 57,602 »
7) Macchia Emidio	» 57,470 »
8) Mastrangelo Michele	» 57,467 »
9) Cogliandro Vincenzo	» 57,287 »
10) Cibarelli Antonio	» 56,737 »
11) Pacella Orazio	» 56,691 »
12) Razzino Antonio	» 55,653 »
13) Pierro Antonio	» 55,465 »
14) Cognetta Antonio	» 54,917 »

15)	Cirillo Fortunato	punti	54,191	su cento
16)	Zito Prospero	»	53,913	»
17)	Pizza Salvatcre	»	53,822	»
18)	Borrelli Vincenzo	»	53,741	»
19)	De Lutiis Pietro	»	53,643	»
20)	Baldaro Alfonso	»	53,597	»
21)	Giordano Rosario	»	53,562	»
22)	Altieri Cosimo	»	53,103	»
23)	Barbato Alessandro	»	53,102	»
24)	De Marino Carlo	»	53,096	»
25)	Di Maro Ugo	»	53,008	»
26)	Torella Michele	»	52,923	»
27)	Sorrentinc Pasquale	»	52,741	»
28)	Di Giovine Gaetano	»	52,738	»
29)	D'Agostino Domenico	»	52,735	»
30)	Federico Carmine	»	52,459	»
31)	Della Ventura Crescenzo	»	52,101	»
32)	Bianco Giovanni	»	51,832	»
33)	Caserta Angelo	»	51,740	»
34)	De Marco Giulio	»	51,376	»
35)	Carlone Nicola	»	51,331	»
36)	Policicchio Antonio	»	50,649	»
37)	Cioppa Pietro	»	50,468	»
38)	Cardarelli Giuseppe	»	50,464	»
39)	Rossi Giovanni	»	50,459	»
40)	Ferrigno Rocco	»	50,283	»
41)	Bianchi Ugo	»	50,235	»
42)	Verde Antonio	»	50,232	»
43)	Tagliamuro Vincenzo	»	50,230	»
44)	Barone Luigi	»	50,186	»
45)	Cartolano Vito	»	50,103	»
46)	Iorio Mario	»	50,095	»
47)	D'Alessandro Alessandro	»	49,690	»
48)	Petteruto Alfredc	»	49,556	»
49)	Rago Ottorinc	»	49,101	»
50)	Lembo Garibaldi	»	49,099	»
51)	Cannoniere Luigi	»	49,056	»
52)	Rea Pasquale	»	48,829	»
53)	Di Gennaro Antonio	»	48,820	»
54)	Padula Fabrizio	»	48,730	»
55)	Nappi Umberto	»	48,639	»
56)	Morelli Pasquale	»	48,554	»
57)	Serpico Rodolfo	»	48,320	»
58)	Petraccone Francesco	»	48,093	»
59)	Vitale Aniello	»	47,728	»
60)	De Caria Francesco	»	47,644	»
61)	Malzcne Vittorio	»	47,598	»
62)	Caniglia Manfredi	»	47,596	»
63)	Ricci Giuseppe	»	47,553	»
64)	Verde Francesco	»	47,372	»
65)	Parenti Nicola	»	47,281	»
66)	Maremonti Pierantonio	»	47,188	»
67)	Aldi Salvatore	»	47,187	»
68)	Alfano Amedeo	»	46,916	»
69)	Scognamiglio Raffaele	»	46,643	»
70)	Simeone Francesco	»	46,274	»
71)	Montesano Domenico	»	46,006	»
72)	Renda Mariano	»	45,960	»
73)	Esposito Tommasc	»	45,915	»
74)	Guidone Giuseppe	»	45,826	»
75)	Cozzi Donato	»	45,824	»
76)	De Falco Vincenzo	»	45,822	»
77)	Berretta Giuseppe	»	45,738	»
78)	Elia Andrea	»	45,552	»
79)	Pannone Giuseppe	»	45,551	»
80)	Testa Vincenzo	»	45,278	»
81)	Cappiello Luigi	»	45,277	»
82)	Riello Vittorio	»	45,276	»
83)	Padula Gaetano	»	45,230	»
84)	De Matteis Giovanni	»	45,185	»
85)	Pacifico Giuseppe	»	45,095	»
86)	Della Cioppa Salvatore	»	44,642	»
87)	Gianico Oreste	»	44,641	»
88)	Di Buono Giuseppe	»	44,368	»
89)	Santoro Raffaele	»	44,277	»
90)	Salzillo Ferdinando	»	44,094	»
91)	Rucco Luigi	»	43,823	»
92)	Corcione Vincenzo	»	43,643	»
93)	Cavuoti Giuseppe	»	43,549	»
94)	Pozzuoli Vincenzo	»	43,187	»
95)	Andriuzzi Ettore	»	43,141	»
96)	Saggese Matteo	»	43,094	»
97)	Montanari Pasquale	punti	43,052	su cento
98)	Ciccone Alessandro	»	43,051	»
99)	Sica Giacomo	»	43,048	»
100)	Cocco Michelangelo	»	43,004	»
101)	Di Sanzo Antonio	»	43,003	»
102)	Di Gliulo Leonardo	»	42,915	»
103)	Giardina Giovanni	»	42,912	»
104)	Muti Domenico	»	42,728	»
105)	Lo Turco Giovan Battista	»	42,685	»
166)	Burrelli Giovanni	»	42,640	»
107)	Rossi Francesco Paolo	»	42,549	»
108)	D'Onofrio Carlo	»	42,593	»
109)	Bardascia Nicola	»	42,548	»
110)	Calabrese Stefano	»	42,457	»
111)	Capuano Santo	»	42,275	»
112)	Strollo Giulio	»	42,230	»
113)	Di Gregorio Vincenzo	»	41,911	»
114)	Cosentino Tullio	»	41,649	»
115)	Bifani Luigi	»	41,638	»
116)	Cosentino Annibale	»	41,458	»
117)	Parlato Aniello	»	41,455	»
118)	Angrisani Guglielmo	»	41,321	»
119)	Focilli Carmine	»	41,138	»
120)	Filigonio Nicolino	»	41,092	»
121)	Franco Costantino	»	40,620	»
122)	De Franciscis Mario	»	40,819	»
123)	Zambrano Mario	»	40,458	»
124)	Rinandi Nicola	»	39,911	»
125)	Ciardiello Dante	»	39,593	»
126)	D'Elia Geremia	»	38,185	»
127)	Cortellessa Gino	»	37,912	»

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Napoli, addì 20 settembre 1939-XVII

Il prefetto: Benigni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data n. 13336, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1935-XIII, n. 261;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medici condotti nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI e destinati a prestar servizio nella sede per ciascuno di essi indicata:

1) Dott. Battiloro Giuseppe, Napoli;
2) Dott. Botta Giuseppe, Portici;
3) Dott. Colaci Antonio, Aversa (sezione Gricignano);
4) Dott. Fortunato Angelo, Castellammare di Stabia;
5) Dott. Guercia Tommaso, Maddaloni;
6) Dott. Mastrangelo Michele, Somma Vesuviana;
7) Dott. Cogliandro Vincenzo, S. Maria Capua Vetere;
8) Dott. Cibarelli Antonio, Sant'Antimo;
9) Dott. Pacella Orazio, Roccamonfina;
10) Dott. Razzino Antonio, Frignano;
11) Dott. Pierro Antonio, Vico Equense (frazioni);
12) Dott. Cognetta Antonio, Comiziano;
13) Dott. Cirillo Fortunato, Crispano;
14) Dott. Zito Prospero, Pignataro Maggiore (sezione Giano Vetusto;
15) Dott. Pizza Salvatore, Scisciano;
16) Dott. Borrelli Vincenzo, Villa Volturno (frazione Vitulazio);
17) Dott. De Lutiis Pietro, Castel di Sasso;
18) Dott. Baldaro Alfonso, Rocchetta e Croce;
19) Dott. Giordano Rosario, Liberi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Napoli, addì 20 settembre 1939-XVII

(4563) *Il prefetto*: Benigni

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.